

PROVVEDIMENTO

Numero del provvedimento	72
Data del provvedimento	08/08/2024
Oggetto	Assunzione a tempo determinato di n. 4 assistenti sociali, Area dei professionisti della salute e dei funzionari
Contenuto	

Struttura proponente	Direzione
Resp. del procedimento	Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€			

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

VISTI:

- lo Statuto vigente e la Convenzione costitutiva del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, sottoscritti da tutti gli enti aderenti in data 22.06.2009, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i. e della L.R. n. 40/2005, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dr.ssa Samantha Arcangeli;
- la Deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 28 del 29.12.2017 avente ad oggetto il recesso dal Consorzio del Comune di Fiesole;
- il Regolamento di Organizzazione ed il Regolamento di Contabilità del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, attualmente vigenti;
- il Decreto n. 2/2020 con cui il Presidente ha nominato il sottoscritto Direttore del Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
- il Bilancio economico di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2024-2025, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 37 del 29/12/2022;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest;
- il Piano Integrato di Salute 2020-2022, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.9 del 19/06/2020;
- la Programmazione Operativa Annuale (P.O.A.) 2024, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 27.02.2024;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*"Disciplina del servizio sanitario nazionale"*), e ss.mm.ii., che al Capo III bis (*"Società della salute"*) disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

Dato atto che l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., definisce le Società della Salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella legge regionale n. 40/2005 e parte nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), e ss.mm.ii., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 20 ottobre 2017, n. 25;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva 27 febbraio 2024, n. 2 (*"Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2024 – 2026"*) che ha previsto l'assunzione di n. 6 unità di personale assistente sociale a tempo determinato mediante ricorso a graduatorie esistenti;

Dato atto che nell'attuale fase di determinazione della dotazione organica della Società della Salute, anche in relazione agli indirizzi contenuti nella deliberazione dell'Assemblea dei Soci 21 maggio 2024, n. 17, si intende procedere all'assunzione di n. 4 unità di personale assistente sociale a tempo determinato al fine di svolgere attività finanziate dalla "Quota servizi Fondo Povertà - anno 2022", riservando a valutazioni successive l'assunzione delle ulteriori n. 2 unità di personale assistente sociale a tempo determinato previste dal succitato Piano triennale del fabbisogno 2024-2026;

Dato atto della sussistenza di ogni preconditione necessaria a procedere alle succitate assunzioni e, in particolare, del rispetto dei sotto elencati vincoli normativi in materia:

- adozione del Piano triennale del fabbisogno 2024-2026, così come approvato con la succitata deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/2024 (artt. 6, 6 ter e 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii.);

- rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, avvenuta con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 dicembre 2023, n. 33 (art. 9, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 113/2016);
- approvazione del Programma Operativo Annuale 2024 e dei conseguenti obiettivi di budget (performance) di cui alla succitata deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2/2024 (art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009);

Dato atto altresì che l'art. 57, comma 3 septies del decreto legge n. 104/2020, coordinato con la legge di conversione n. 126/2020 (*"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*), prevede che *"[...] A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento [...]"*;

Considerato che, ai fini del finanziamento dell'assunzione a tempo determinato delle n. 4 unità di personale assistente sociale, la Società della Salute si avvarrà delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2022 e 2023), come indicato nella nota del MLPS n. 10981/2022, che stabilisce che *"Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e contestualmente i servizi di cui all'art 7 co 1 Dlgs 147/2017 [...] L'ente gestore delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà potrà operare nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010, entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019)"*;

Dato atto che:

- in data 26 novembre 2021 l'Assemblea dei Soci della Società della Salute ha stabilito di procedere all'indizione di un concorso pubblico di livello zonale per il profilo di Assistente Sociale, decidendo di attribuire al Comune di Scandicci l'incarico di gestire le procedure necessarie per il suo espletamento;
- con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 6/2022 la Società della Salute ha approvato lo schema di gestione congiunta delle procedure di concorso per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti nel profilo professionale di "Specialista Assistente Sociale" Categoria giuridica D, Posizione economica D1 - C.C.N.L. "Funzioni locali";

Dato atto altresì che:

- con la determinazione dirigenziale n. 157/2022 il Comune di Scandicci ha approvato il Bando di selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 posti di "Assistente Sociale", Cat. D;
- con la determinazione dirigenziale n. 317/2022 il Comune di Scandicci ha approvato la graduatoria finale del concorso approvata;

Rilevato che con comunicazione del 2 agosto 2024 è stato richiesto al Comune di Scandicci l'inoltro di n. 4 nominativi di Assistente Sociale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario) mediante utilizzo della suddetta graduatoria concorsuale, al fine di procedere alle succitate assunzioni a tempo determinato;

Preso atto dell'art. 71 sexies decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base al quale *"il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale"*

presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale”;

Preso atto dell'identità del profilo di assistente sociale nei comparti Sanità e Funzioni Locali, posta la piena omogeneità di competenze, conoscenze e capacità richieste, peraltro oggetto di specifica abilitazione professionale;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 27 febbraio 2024, n. 3 (“*Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'avvalimento da parte della Società della Salute di Unità Organizzative dell'Azienda UsI Toscana Centro*”), con particolare riferimento alla gestione giuridica del personale;

Ritenuto pertanto di stipulare, ai sensi della vigente normativa, n. 4 contratti individuali di lavoro a tempo determinato, per una durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno in relazione alla nuova programmazione del Fondo Povertà, in qualità di Assistente Sociale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario), con i quattro candidati aventi titolo, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria;

Dato atto che:

- dopo la stipulazione del contratto, se le persone senza giustificato motivo non dovessero assumere servizio nel termine assegnato, saranno dichiarate decadute e si procederà alla loro sostituzione;
- se una o più persone rinunciassero preventivamente all'assunzione o non dovessero sottoscrivere il contratto e prendere servizio nei termini previsti, saranno considerate rinunciarie all'assunzione;

Dato atto altresì che il costo annuo derivante dall'adozione del presente atto è quantificabile per ogni unità di personale, in € 27.705,71 di retribuzione lorda annua, comprensiva di stipendio mensile, indennità di vacanza contrattuale, indennità tutela del malato e indennità funzione parte fissa, e in € 9.988,92 per gli oneri;

Visto l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis e 71 novies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto il decreto legislativo n. 80/2015;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Richiamati gli artt. 14 e 15 dello Statuto che individuano le competenze e le funzioni attribuite al Direttore;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 4 Assistenti Sociali - Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario, mediante utilizzo di valida graduatoria concorsuale del Comune di Scandicci e degli altri Comuni associati di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, dando atto che tali assunzioni sono previste nel Piano assunzionale 2024-2026;

2. di stipulare pertanto, ai sensi della vigente normativa, n. 4 contratti individuali di lavoro a tempo determinato, per una durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno in relazione alla nuova programmazione del Fondo Povertà, in qualità di Assistenti Sociali (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario), con n. 4 candidati aventi titolo, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria;
3. di quantificare per ogni unità di personale il costo annuo derivante dall'adozione del presente atto in € 27.705,71 di retribuzione lorda annua, ed € 9.988,92 per gli oneri;
4. che, ai fini del finanziamento dell'assunzione a tempo determinato delle n. 4 unità di personale assistente sociale, la Società della Salute si avvarrà delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2022 e 2023), come indicato nella nota del MLPS n. 10981/2022, che stabilisce che *“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e contestualmente i servizi di cui all'art 7 co 1 Dlgs 147/2017 [...] L'ente gestore delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà potrà operare nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010, entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019)”*;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n.40/2005, e ss.mm.ii.;
6. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest per 15 giorni consecutivi, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore
Dott. Andrea Francalanci